

TI_GERICHTE 17.2010.17 vom 23. Mai 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-05-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2010.17

FR: TI_GERICHTE 17.2010.17 du 23 mai 2011

IT: TI_GERICHTE 17.2010.17 del 23 maggio 2011

Regeste

Diffamazione. Assenza di dolo nella comunicazione/diffusione a terzi lesiva dell'onore. Nel censurare d'arbitrio non basta esporre la propria versione dei fatti o proporre una lettura diversa del materiale probatorio sulla scorta di una personale chiave interpretativa.

Principio accusatorio

Erwägungen

E. 1

Giusta l'art. 288 CPP TI - applicabile in forza dell'art. 453 CPP fed. - il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto (lett. a e b), ritenuto che l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP) e che arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4, 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid.

E. 3

pag. 371). 2. Per economia di giudizio, si procederà in primo luogo alla disamina dell'elemento soggettivo del reato. Nella sentenza impugnata il primo giudice ha negato la sussistenza, nel caso di specie, di un comportamento intenzionale di PI 1 e gli ha imputato solo una negligenza. Tale conclusione è avversata dai ricorrenti sia in relazione all'accertamento dei fatti che in relazione all'applicazione del diritto. 2.1. Il primo giudice ha fondato la conclusione secondo cui, in concreto, non sono dati i presupposti soggettivi del reato sulle seguenti circostanze. Precisato che, al momento dei fatti, PI 1 non era un giornalista diplomato bensì uno studente iscritto al corso di giornalismo organizzato secondo il Regolamento cantonale sul giornalismo della Svizzera italiana del 27 agosto 1997 che prevede, per l'ottenimento del diploma di giornalista, la partecipazione a diverse lezioni, organizzate a blocchi quindicinali per una durata di nove mesi, e la redazione di un approfondimento scritto, ovvero di un servizio giornalistico su un determinato argomento, prova in cui il candidato viene affiancato da un tutor, ovvero da uno specialista con conoscenze approfondite in materia, il primo giudice ha accertato che l'imputato ha redatto l'articolo incriminato, non in vista di una sua pubblicazione, ma soltanto quale prova d'esame, "nell'ottica di ottenere il diploma di giornalista". PI 1 - ha ancora precisato il primo giudice - "non intendeva espressamente divulgare a mezzo stampa" l'articolo, ritenuto, peraltro, che egli non aveva "la volontà d'imporre un preciso testo alla redazione, ma unicamente quella di proporre un articolo pubblicabile, in vista d'apprendere la sua nuova professione" (sentenza impugnata, consid. 9, pag. 8). Inoltre, il primo giudice ha,

ancora, precisato che, in tale lavoro PI 1 era stato affiancato da PI 5, giornalista del _____, testata presso cui l'imputato aveva lavorato durante il periodo del corso, che aveva assunto la funzione di tutor (sentenza impugnata, consid. 3, pag. 4). Rilevando come il testo in questione era stato " discusso ed esaminato da altre persone ed in particolare dal suo « tutor » PI 5 " e che questi lo aveva ritenuto "idoneo per la pubblicazione ", il primo giudice ha concluso che PI 1 - non essendo " un giornalista esperto e navigato, bensì uno studente in questo settore, meno avvezzo dunque a questa professione e meno consapevole dei limiti imposti alla libertà di informazione " (sentenza impugnata, consid. 3, pag. 4) - " non poteva avere un intento diffamatorio " visto che il tutor aveva proprio il compito di consigliarlo ed indirizzarlo " nella redazione di un articolo che fosse conforme a tutta la normativa applicabile " (sentenza impugnata, consid. 9, pag. 8-9).

2.2. Dopo avere esposto la loro versione dei fatti (ricorso, pag. 3-6), i ricorrenti ne censurano le conclusioni osservando come sia ininfluyente, per la sua consapevolezza del carattere diffamante dell'articolo, il fatto che l'imputato non fosse ancora diplomato e fosse assistito da un tutor . Altrettanto irrilevante è il fatto che il testo sia stato letto ed approvato da terzi stante il principio fondamentale della responsabilità personale dell'autore dell'articolo (ricorso, pag. 6). Altrettanto ininfluyente è, per i ricorrenti, il fatto che l'imputato non fosse intenzionato a pubblicare l'articolo: in effetti - precisano - il reato di diffamazione può compiersi, non solo tramite un articolo di giornale, ma anche per mezzo di un lavoro di diploma nella misura in cui si tratta di un testo reso accessibile a terzi (ricorso, pag. 6). In realtà - concludono i ricorrenti - i presupposti soggettivi del reato sono dati poiché " vi sono sufficienti elementi per concludere che il denunciato abbia accettato, come conseguenza eventuale del proprio agire, il rischio di indurre il lettore, rispettivamente la commissione d'esame, a ritenere l'esistenza di un coinvolgimento dei qui ricorrenti in torbide questioni di usura e riciclaggio commettendo così il reato di diffamazione almeno per dolo eventuale " (ricorso, pag. 12).

2.3. Giusta l'art. 173 cifra 1 CP è punito per diffamazione chi, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei così come chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto.

2.3.1. Il reato di diffamazione presuppone l'intenzione, che deve portare su tutti gli elementi costitutivi del reato; il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, *Les infractions en droit suisse*, Vol. I, 3 ed., ad art. 173 n. 48; Riklin, *Basler Kommentar II*, ad art. 173 n. 8; Hurtado Pozo, *Droit pénal, partie spéciale*, n. 2043). L'autore deve avere avuto coscienza, almeno sotto forma di dolo eventuale, del carattere lesivo all'onore della sua comunicazione e nonostante questo, averla proferita ugualmente; non è per contro necessario che abbia voluto ferire la persona in questione o abbia voluto causare una lesione alla sua reputazione (DTF 105 IV 114 consid. 1b; Corboz, op. cit., ad art. 173 n. 49). Poco importa se l'autore pensava si trattasse di una dichiarazione di fatto vera o se ha avuto o espresso dei dubbi in proposito (Corboz, op. cit., ad art. 173 n. 49). Occorre invece che l'autore abbia avuto l'intenzione di comunicare l'informazione a terzi (DTF 73 IV 174, consid. 1; Corboz, op. cit., ad art. 173 n. 50; Stratenwerth/Jenny/Bommer, *Schweizerisches Strafrecht*, BT I, 7 ed., §11 n. 27). L'intenzione deve dunque essere riferita all'affermazione diffamatoria e al fatto che essa sia portata a conoscenza di terzi; non è per contro richiesta una particolare intenzione ingiuriosa (" *animus iniuriandi* ") (Stratenwerth/Jenny/Bommer, *Schweizerisches Strafrecht*, BT I,

E. 7

ed., §11 n. 27; Trechsel, *Schweizerisches Strafgesetzbuch*, ad art. 173 n. 11; Hurtado Pozo, op. cit., n. 2043).

2.3.2. Giusta l'art. 12 cpv. 2 CP, commette con intenzione un crimine o un

delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta, a tal fine, che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accoli il rischio. La seconda frase dell'art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo eventuale (DTF 133 IV 9 consid. 4), che sussiste laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, poiché prende in considerazione l'evento nel caso in cui si realizzi e lo accetta pur non desiderandolo (DTF 134 26 consid. 3.1.2; STF 11 marzo 2010, inc. 6B_656/2009, consid. 5.2). In mancanza di confessioni, il giudice può, di regola, dedurre la volontà dell'interessato fondandosi su indizi esteriori e regole di esperienza. Può desumere la volontà dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove la possibilità che l'evento si produca era tale da imporsi all'autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 130 IV 58 consid. 8.4). Tra gli elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso che si produca, figurano in particolare la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio. Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi, tanto più fondata risulterà la conclusione che l'agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l'ipotesi che l'evento dannoso si realizzasse (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2; 134 IV 26 consid. 3.2.2 con rinvii). Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell'autore e il modo col quale egli ha agito (DTF 130 58 consid. 8.4; 125 IV 242 consid. 3c; STF

E. 11

marzo 2010, inc. 6B_656/2009, consid. 5.2). Il discrimine tra dolo eventuale e negligenza cosciente può rivelarsi delicato, poiché in entrambi i casi l'autore ritiene possibile che l'evento dannoso o il reato si produca. La differenza si opera, quindi, al livello della volontà e non della coscienza (DTF 133 IV 1 consid. 4.1; DTF 133 IV 9 consid. 4.1). Vi è negligenza, e non dolo, qualora l'autore, per un'imprevidenza colpevole, agisce presumendo che l'evento, che ritiene possibile, non si realizzi. Come si è visto, vi è per contro dolo eventuale quando l'autore ritiene possibile che tale evento si produca e, ciononostante, agisce, poiché lo prende in considerazione nel caso in cui si realizzi, accettandolo pur non desiderandolo (DTF 133 IV 1 consid. 4.1, 133 IV 9 consid. 4.1; 130 IV 58 consid. 8.3; STF 11 marzo 2010, inc. 6B_656/2009, consid. 5.2). Quanto l'autore di un reato sa, vuole o accetta è una questione di fatto (DTF 130 IV 58 consid. 8.5; 128 I 177 consid. 2.2; 128 IV 53 consid. 3a; 125 IV 242 consid. 3c). Sulla questione di sapere se una persona ha agito con volontà e consapevolezza o ha consentito all'evento delittuoso, quindi, nell'ambito di un ricorso per cassazione questa Corte può rivedere gli accertamenti del primo giudice soltanto sotto l'angolo dell'arbitrio (per analogia, sul piano federale: Wiprächtiger in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, vol. I, 2^a edizione, pag. 226 n. 6.99 con i richiami alla nota 182; Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, in: SJ 113/1991 pag. 94 con la nota n. 246; STF 11 marzo 2010, inc. 6B_656/2009, consid. 5.2). È per contro una questione di diritto, quella di sapere se, sulla base dei fatti accertati, la conclusione circa l'esistenza del dolo eventuale sia giustificata. In quest'ambito, le questioni di fatto e di diritto sono tuttavia strettamente connesse e coincidono parzialmente. Il quesito giuridico di sapere se l'autore abbia agito con dolo eventuale può essere risolto solo valutando i fatti rilevanti accertati compiutamente dall'autorità cantonale, da cui essa ha dedotto tale elemento soggettivo. Con riferimento al concetto giuridico di dolo eventuale, nell'ambito di un ricorso per cassazione questa Corte può pertanto, in una certa misura, esaminare se siano state valutate correttamente le circostanze sulla base delle quali è stato stabilito che l'agente ha preso in considerazione,

ossia ha accettato, l'evento o il reato (DTF 133 IV 1 consid. 4.1 pag. 4; 130 IV 58 consid. 8.5 e rinvii; STF 11 marzo 2010, inc. 6B_656/2009, consid. 5.2). Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30 marzo 2007, inc. 6P.218/2006, consid. 3.4.1) così che, per motivare l'arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 con rinvii). E' infatti necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta o contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia (DTF 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 13 consid. 5.1; 131 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia consid. 3). In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha ommesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1). Secondo la giurisprudenza, per essere annullata una sentenza deve essere inoltre arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 135 V 2 consid. 1.3; DTF 133 I 149 consid. 3.1, 132 I 13 consid. 5.1, 131 I 217 consid. 2.1, 129 I 8 consid. 2.1, 173 consid. 3.1). 2.4. Al di là della correttezza di alcune considerazioni di diritto svolte dal ricorrente, il ricorso è votato all'insuccesso per le ragioni che seguono. 2.4.1. Non vi è contestazione riguardo l'accertamento - qui fondamentale - secondo cui PI 1 non aveva intenzione di diffondere il suo articolo a mezzo stampa, volendo in realtà unicamente presentare il suo lavoro di diploma finale alla commissione che lo avrebbe valutato, al fine di ottenere il diploma da giornalista. In effetti, il ricorrente si limita, al riguardo, ad affermare che l'imputato "aveva scritto quanto poi pubblicato dal _____ quale lavoro di diploma, che tale lavoro aveva ottenuto la valutazione 5 e che la pubblicazione sul _____ venne preavvisata" (cfr. ricorso, pag. 5). Tale affermazione non è atta, evidentemente, ad integrare una censura d'arbitrio relativa all'accertamento di cui sopra. Semplicemente, prima di diffondersi in considerazioni - pur corrette - relative alla responsabilità penale personale dell'autore dell'articolo di stampa (indipendente dal giudizio o dal controllo dato da colleghi o superiori prima della pubblicazione), il ricorrente sembra avere dato della questione una sua personale visione, diversa da quella del primo giudice nella misura in cui si vuole interpretare quel "venne preavvisata" come riferito a PI 1. Tuttavia, ciò non basta - e, di lunga - a motivare una censura di arbitrio visto che il ricorrente non può limitarsi a proporre una sua interpretazione del materiale probatorio ma deve confrontarsi in modo puntuale e documentato con le argomentazioni sulle cui basi i primi giudici hanno fondato il loro accertamento. Concretamente, il ricorrente avrebbe dovuto cercare di dimostrare le ragioni per cui è arbitrario - cioè manifestamente infondato - l'accertamento secondo cui PI 1 voleva presentare il suo testo solo alla commissione d'esame e secondo cui la pubblicazione dello stesso sul _____ non è stata né voluta né richiesta dall'imputato. Per motivare una censura d'arbitrio non è, infatti, sufficiente esporre la propria versione dei fatti o proporre una lettura diversa del materiale probatorio sulla scorta di una personale chiave

interpretativa, ma è invece indispensabile confrontarsi con le argomentazioni che hanno portato il primo giudice a decidere altrimenti. In caso contrario, nessuna differenza sussisterebbe tra un accertamento arbitrario e un accertamento manchevole, discutibile o finanche erroneo, e tale mezzo di impugnazione si identificerebbe, né più né meno, con un ricorso in appello, proponibile in virtù del nuovo codice processuale penale federale unicamente contro le sentenze emanate dai tribunali penali di prime cure dopo il 1 gennaio 2011 (art. 453 CPP fed.). In un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio occorre invece indicare, come visto, quale singolo accertamento si intende impugnare e per quale ragione, illustrando come, dove e perché i primi giudici sono incorsi non tanto in presunti errori di valutazione, quanto in sbagli o mancanze qualificate, che facciano apparire il loro ragionamento non soltanto errato ma indifendibile. Di conseguenza, in assenza di una contestazione (o, perlomeno, di una contestazione ricevibile in questa sede), l'accertamento concernente l'assenza di intenzione di PI 1 di pubblicare il suo testo sul _____ è, dunque, vincolante per questa Corte.

2.4.2. Nemmeno giova ai ricorrenti la tesi secondo cui vi è diffamazione anche nell'ipotesi di fatto accertata dal primo giudice poiché una lesione all'onore può concretizzarsi, non solo a mezzo stampa, ma anche mediante un lavoro di diploma consegnato a terze persone e secondo cui, in concreto, il reato sarebbe soggettivamente compiuto già solo per il fatto che PI 1 ha presentato il suo testo alla Commissione d'esame, poiché vi è stata da parte sua un'intenzionale comunicazione a terzi del messaggio diffamatorio. A prescindere dalla fondatezza nel merito di tale tesi, va rilevato che i ricorrenti dimenticano che il decreto d'accusa imputa a PI 1 di essersi reso colpevole di diffamazione diffondendo il suo articolo a mezzo stampa, e meglio attraverso la pubblicazione dello stesso sul quotidiano _____ in data 14 maggio 2007. L'accusa a lui rivolta non considera, invece, l'eventuale diffamazione compiuta da PI 1 nel veicolare il messaggio asseritamente lesivo dell'onore dei querelanti ai componenti della Commissione d'esame, attraverso la consegna del suo lavoro di diploma. Considerato come il principio accusatorio sia lesivo quando il giudice penale si fonda su una fattispecie diversa da quella indicata nell'atto o nel decreto di accusa senza che l'imputato abbia avuto la possibilità di esprimersi sull'atto adeguatamente e tempestivamente completato o modificato (DTF 133 IV 235 consid. 6.2; 126 I 19 consid. 2c; sentenza CCRP del 23 aprile 2010, inc. 17.2009.58, consid. 3.1), una condanna di PI 1 nel senso auspicato dai ricorrenti non può entrare in considerazione, pena la violazione di tale principio. In conclusione, nella misura in cui questa Corte è vincolata, da un lato, dall'accertamento concernente l'assenza di volontà di PI 1 di comunicare il contenuto dell'articolo a terzi attraverso la pubblicazione dell'articolo sul _____ e, dall'altro lato, dalla fattispecie indicata nel decreto di accusa, si deve concludere per l'assenza di dolo in relazione ad uno degli elementi costitutivi del reato, ovvero alla comunicazione/diffusione a terzi del messaggio lesivo dell'onore. Non essendo dato l'elemento soggettivo in relazione a tale presupposto, si rivela superflua l'analisi delle altre censure dei ricorrenti concernenti la valutazione degli altri presupposti del reato, così come l'esame delle contestazioni riguardanti l'ammissione dell'imputato alle prove liberatorie e il loro esito. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto nella misura della sua ricevibilità.

3. Gli oneri processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto, posti a carico del ricorrente che rifonderà all'imputato, che ha presentato osservazioni per il tramite per il tramite di un legale, fr. 500.- per ripetibili (art. 15 CPP TI combinato con l'art. 9 CPP TI). Per questi motivi, richiamata per le spese la tariffa giudiziaria, pronuncia:

1. Nella misura della sua ricevibilità, il ricorso è respinto. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia _____ fr.

800.- b) spese complessive fr. 200.- fr. 1'000.- sono posti a carico sono posti a carico dei ricorrenti RI 1 e RI 2 in solido, che rifonderanno inoltre a PI 1, pure in solido, fr. 500.- per ripetibili. 3. Intimazione a: Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricsuzione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.